

Condizioni Generali di Vendita

Premesso

Che il Proponente di seguito chiamato Acquirente, accetta e conferma le condizioni economiche descritte e dettagliate nella "Proposta di Acquisto", tutto ciò premesso:

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Le parole Azienda Venditrice, Acquirente, Veicolo, utilizzate nelle presenti "condizioni Generali di Vendita", risultano definite nella "Proposta di Acquisto". La parola Contratto si riferisce al presente Contratto di Compravendita.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

3.1 Le presenti condizioni Generali di Vendita disciplinano la compravendita del veicolo tra l'azienda venditrice e l'acquirente, nonché l'eventuale ritiro in permuta da parte dell'azienda venditrice di un veicolo usato di proprietà dell'acquirente o di terzi.

In caso di permuta, l'azienda venditrice si riserva un periodo di 30 giorni dalla data del ritiro del veicolo per esaminare lo stesso con attenzione, se il veicolo presenterà dei vizi occulti o guasti non denunciati, la parte cedente proprietaria del veicolo, provvederà a risarcire l'azienda venditrice, in proporzione al valore del guasto.

La parte acquirente del veicolo in permuta potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di vizio occulto o difetto di conformità di grave entità.

Art. 4 – Conclusione del Contratto: Caparra Penitenziale

4.1 Il Contratto di intenderà concluso a seguito dell'apposizione in calce delle sottoscrizioni dell'azienda venditrice e dell'acquirente nella suddetta "Proposta di Acquisto".

4.2 Per le vendite concluse durante le visite dell'azienda venditrice, tramite un incaricato, preso l'acquirente, presso il domicilio o al posto di lavoro dello stesso, o in occasione di vendita in area aperta al pubblico o a mezzo internet, è concessa all'acquirente la facoltà di recesso ai sensi del D.lgs.206/2005 (Codice del consumo).

4.3 All'atto della stipula del contratto, l'acquirente è tenuto a versare all'azienda venditrice, a titolo di Caparra Penitenziale, una somma non inferiore al 10% del prezzo concordato; è fatta salva la facoltà dell'acquirente di versare un importo superiore. L'Azienda venditrice accusa ricevuta del versamento della Caparra Penitenziale mediante il rilascio di apposita quietanza.

4.4 La caparra penitenziale versata dall'acquirente costituisce acconto al prezzo di acquisto del veicolo.

Art. 5 – Prezzo

5.1 Il prezzo concordato, quale indicato nel contratto si intende "chiavi in mano" ed è comprensivo di IVA.

5.2 Il prezzo concordato resta invariato fino alla consegna del veicolo.

5.3 Restano esclusi dal prezzo concordato, e costituiscono quindi oneri a carico dell'acquirente, la tassa di possesso, l'assicurazione obbligatoria RCA, ed eventuali altri oneri amministrativi o fiscali, anche se di nuova introduzione o costituenti maggiorazione di oneri già esistenti, connessi con la compravendita o la trascrizione del veicolo.

Art. 6 – Consegna

6.1 Il termine per la consegna del veicolo quale indicato nel contratto, è da intendersi vincolante, salvo quanto previsto al successivo 6.2 o per cause di forza maggiore.

6.2 Rispetto al termine di consegna indicato nel contratto all'azienda venditrice è concesso un termine di tolleranza di ulteriori 30 (trenta) giorni, fatta salva una diversa pattuizione scritta e accettata dalle parti. Trascorso tale ulteriore periodo senza che il veicolo sia stato reso disponibile per l'acquirente, l'azienda venditrice sarà considerata inadempiente.

6.3 L'Azienda venditrice adempie all'obbligo di consegna comunicando all'acquirente, in qualsiasi modo e forma, anche verbalmente, la disponibilità del veicolo.

6.4 La consegna materiale del veicolo ha luogo presso la sede indicata dall'azienda venditrice, è facoltà dell'azienda venditrice indicare un luogo diverso.

6.5 L'Acquirente che intenda far eseguire le pratiche di trasferimento di proprietà da agenzie di sua fiducia, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta all'azienda venditrice. In tal caso la consegna del

veicolo avverrà solo previa esibizione all'azienda venditrice del nuovo certificato di proprietà, rilasciato dal PRA e dalla carta di circolazione aggiornata. In tale ipotesi, inoltre l'azienda venditrice, non sarà ritenuta responsabile dei ritardi connessi all'attività svolta dall'agenzia incaricata dall'acquirente.

Art. 7 – Pagamento

7.1 Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di messa a disposizione del veicolo, ed in ogni caso prima della consegna, l'acquirente è tenuto a versare all'azienda venditrice il prezzo concordato, al netto della Caparra Penitenziale già versata. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'acquirente sarà considerato inadempiente e l'azienda venditrice avrà il diritto di trattenere l'importo versato a titolo di Deposito Cauzionale, fermo restando il diritto al recupero coatto per il maggiore importo dovuto.

7.2 Il pagamento avverrà per contanti presso la sede dell'azienda venditrice e dovrà essere integralmente effettuato prima della consegna del veicolo. Ricevuto il pagamento del prezzo concordato l'azienda venditrice rilascerà all'acquirente apposita quietanza.

7.3 L'azienda venditrice potrà accettare anche mezzi di pagamento diversi dal contante; in tal caso si intenderà validamente effettuato solo al buon esito del pagamento stesso. Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato per contanti, la vendita si intenderà effettuata con riserva di proprietà a favore dell'azienda venditrice sino all'effettivo integrale pagamento e sino alla verifica del buon fine degli eventuali titoli rilasciati (titoli di credito, assegni, ecc.).

7.4 Nel caso di pagamento mediante finanziamento rateale la sottoscrizione della relativa proposta da parte dell'acquirente non configurerà pagamento se non quando la proposta sia stata accettata dalla società finanziaria che eroga il finanziamento. La mancata accettazione della proposta comporterà, per l'acquirente l'obbligo di versare per contanti, o negli altri modi previsti, il residuo prezzo.

Art. 8 – Responsabilità

8.1 L'Acquirente è tenuto a provvedere al ritiro del veicolo entro 7 giorni dalla data del pagamento. Trascorso tale termine opera, a favore dell'azienda venditrice, quanto previsto dall'art. 1768, comma 2 c.c., in tema di responsabilità del depositario.

8.2 A partire dalla data di consegna del veicolo, l'acquirente assume tutte le responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione, detenzione ed intestazione del veicolo stesso. Si obbliga, pertanto, a tenere indenne l'azienda venditrice ed il precedente intestatario del veicolo da ogni pretesa di terzi, comprese le pubbliche amministrazioni, che possa derivare dalla normativa civilistica e fiscale in vigore.

Art. 9 – Garanzia

9.1 Ai fini dell'eventuale applicazione del D.lgs.206/2005 "Codice del Consumo" riguardante la attuazione della "direttiva 1999/44/CE" in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, l'acquirente dichiara:

9.1.1 di aver attentamente visionato e provato il veicolo oggetto del presente contratto e di accettarlo nello stato e nelle condizioni in cui si trova;

9.1.2 di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione al contenuto del modulo "Dichiarazione di Conformità" se sottoscritto e accettato dalle parti, in quest'ultimo caso il suddetto modulo costituirà parte integrante ed essenziale del presente contratto.

9.1.3 di essere a conoscenza che non potrà far valere i difetti di conformità quando gli stessi risultano evidenti o riscontrabili secondo l'ordinaria diligenza al momento della consegna del veicolo.

9.2 Le parti stabiliscono espressamente che la garanzia sui difetti di conformità di cui alla normativa sopra menzionata abbia durata di un anno a decorrere dalla data di ritiro del veicolo, salvo diversa pattuizione scritta e accettata in calce dalle parti.

Art. 10 – Accordi particolari

10.1 Le parti convengono che per deroghe o modifiche alle condizioni generali del presente contratto di compravendita saranno valide solo se accettate e sottoscritte da entrambe.

Art. 11 – Foro competente

11.1 Per qualsiasi controversia in merito alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto le parti eleggono come foro competente quello in cui si trova il domicilio dell'acquirente.